



REGOLAMENTO dei Corsi di LAUREA TRIENNALE in:

INFERMIERISTICA (sede di Modena)

OSTETRICIA

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

DIETISTICA

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA

E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Art. 1 - Corsi di Laurea dell'area sanitaria a cui si applica il presente Regolamento

I Corsi di Laurea dell'area sanitaria istituiti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia a cui si applica il presente Regolamento sono i seguenti:

Classe I

- Infermieristica – Sede di Modena
- Ostetricia

Classe II

- Fisioterapia
- Logopedia
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Classe III

- Dietistica
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio di cui sopra sono riportati nel Regolamento generale di Ateneo e nell'allegato n°1, parte integrante al presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

Gli obiettivi formativi qualificanti di ciascun corso di laurea sono quelli indicati dai rispettivi Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studi definiti dalla Facoltà ed approvati dal MIUR come riportato nell'allegato n° 1, parte integrante al presente Regolamento.

Art. 3 - Ammissione ai Corsi di Laurea

a) Programmazione degli accessi

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è annualmente definito dallo specifico Decreto Ministeriale.

I termini per le immatricolazioni e per le iscrizioni agli anni successivi al primo sono fissati dagli organi accademici.

b) Debito formativo

L'organizzazione didattica dei Corsi di Laurea di area sanitaria prevede che gli studenti ammessi al 1° anno di corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.

Ciò premesso, tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione al primo anno, rispondendo in modo corretto a meno della metà delle domande riguardanti i singoli argomenti di Fisica, Chimica e Biologia, sono ammessi con un debito formativo, per una o più delle discipline in questione.

Allo scopo di consentire l'annullamento del debito formativo, i Collegi Didattici dei Corsi di Laurea, di cui al successivo art. 4, possono istituire attività didattiche propedeutiche da svolgersi nell'arco del 1° semestre del primo anno di corso.

Tali attività didattiche propedeutiche saranno a carico dei Docenti di ciascun Corso di Laurea e saranno seguite dagli studenti in debito. La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà nell'ambito della valutazione dei corsi corrispondenti.

Art. 4. Consiglio di Corso di Laurea e Collegio Didattico

Nell'ambito di ciascun Corso di Laurea è costituito un Consiglio di Corso di Laurea di cui fanno parte tutti i titolari di un insegnamento, (Professori, Ricercatori e Docenti a contratto), d'ora in poi denominati Docenti, il Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti (AFP), una rappresentanza di tre tutori di attività professionalizzanti scelti in numero di uno per anno di Corso o uno per area funzionale, a scelta del Consiglio di Corso di Laurea e una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei professori di ruolo.

Il Consiglio di Corso di Laurea elegge il proprio Presidente tra i Professori di I e II fascia, anche in attesa di conferma, con responsabilità didattica primaria presso il Corso di Laurea stesso. Il Presidente rimane in carica per la durata indicata dal Regolamento generale di Ateneo.

Ciascun Corso di Laurea è coordinato da un Collegio Didattico presieduto dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori con responsabilità didattica primaria, dal Coordinatore delle AFP, dai tre tutori presenti nel Consiglio di Corso di Laurea e da uno studente individuato dagli studenti presenti nel Consiglio di Corso.

Art.5 - Funzioni del Consiglio di Corso di Laurea

Il Consiglio di Corso di Laurea si riunisce almeno una volta all'anno per la programmazione didattica ed almeno una volta all'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica; il Consiglio di Corso di Laurea è convocato dal Presidente che redige l'O.d.g.

Art. 6– Funzioni del Collegio Didattico del Corso di Laurea

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) propone i corsi integrati di insegnamento nei quali si articolano le attività formative di base, caratterizzanti ed integrative, nonché quelle elettive, con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, i cui profili sono approvati con D.M. Sanità 26 Settembre 1994, individua le attività formative professionalizzanti sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto, per un totale complessivo pari ad almeno 60 crediti;
- b) propone al Consiglio di Facoltà, sulla base delle indicazioni emerse dalla programmazione effettuata in Consiglio di Corso di Laurea, le modifiche da apportare alla Organizzazione didattica (contenuti, denominazione e numero dei Corsi, numero degli esami);
- c) propone i docenti universitari per l'affidamento degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del settore scientifico-disciplinare o di settore affine e gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di personale universitario e non universitario;
- d) propone al Consiglio di Facoltà la nomina annuale dei docenti non universitari;
- e) propone al Consiglio di Facoltà la nomina del "Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti" ;
- f) propone al Consiglio di Facoltà il numero e la nomina dei "tutori di Attività Formative Professionalizzanti", scelti tra il personale universitario appartenente allo specifico ruolo professionale o tra il personale dipendente delle Aziende Sanitarie convenzionate operante nelle strutture ove si svolge lo specifico percorso formativo, tenuto conto dei risultati delle selezioni;
- g) definisce e propone al Consiglio di Facoltà il numero delle guide di tirocinio che le Aziende presso cui viene svolta l'attività di tirocinio dovranno mettere a disposizione del CdL;
- h) definisce le Commissioni d'esame e della valutazione dell'attività di tirocinio. Definisce le modalità per la predetta valutazione sulla base di quanto stabilito dall'art.11 del presente Regolamento;
- i) accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi;
- j) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata segnalando al Preside di Facoltà eventuali inadempienze da parte del personale docente;
- k) propone la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
- l) propone nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
- m) esamina ed esprime parere, nei termini indicati dall'Amministrazione, sulle pratiche di trasferimento degli studenti e sul riconoscimento degli studi compiuti all'estero formulando proposte al Consiglio di Corso di Laurea;
- n) valuta ed esprime parere sull'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative svolte al di fuori dell'Università;
- o) dispone dei fondi attribuiti al Corso di Laurea e propone l'acquisizione di materiale e apparecchiature didattiche;
- p) propone al Consiglio di Corso di Laurea la programmazione dei posti di ruolo in funzione delle esigenze didattiche del Corso.

Art. 7 - Comitato di Coordinamento dei Corsi di Laurea

E' costituito il Comitato di Coordinamento formato dai Presidenti dei Collegi Didattici dei Corsi di Laurea. Al Comitato di Coordinamento compete formulare proposte al Consiglio di Facoltà, relativamente a:

- a) calendario didattico;
- b) orario didattico;
- c) calendari d'esame;
- d) guida dello studente.

Il Comitato di Coordinamento elegge, nel suo seno, il Presidente che diviene membro di diritto della Commissione Didattica di Facoltà.

Art. 8- Crediti formativi universitari (CFU)

L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Per ciascun Corso di Laurea sono previsti 180 CFU complessivi, articolati nei tre anni di corso.

Ad ogni CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro studente **(30 ore per Infermieristica e Ostetricia)** comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminari e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, e delle ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).

Dei 180 CFU non meno di 60 devono essere acquisiti in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

Art. 9 – Organizzazione didattica

Il Collegio Didattico, sulla base della programmazione didattica indicata dal Consiglio di Corso di Laurea, ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, in conformità agli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, definiscono l'organizzazione didattica dei singoli Corsi di studio, riportata nell'allegato 2, che si articola in:

- a) piano degli studi comprensivo del numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea.
- b) lo standard minimo di AFP (vedi art.11)
- c) tutti i provvedimenti di tipo organizzativo volti a garantire un efficiente funzionamento del Corso di Laurea (propedeuticità, sbarramenti, debiti formativi etc...).

L'organizzazione didattica può essere annualmente modificata dal Consiglio di Corso di Laurea nella fase di programmazione della didattica, qualora lo ritenga necessario per la preparazione degli studenti.

Art. 10 - Attività didattica obbligatoria

L'attività didattica obbligatoria avviene attraverso lezioni con la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il corso di laurea, corrispondente ad un programma di esame accessibile agli studenti; la lezione è effettuata da un docente (Professore o Ricercatore Universitario o Docente a contratto) sulla base di un calendario predefinito ed è impartita agli Studenti regolarmente

iscritti ad un determinato anno di corso. Costituisce attività didattica obbligatoria anche l'attività didattica tutoriale e a piccoli gruppi.

Qualora nello stesso Corso di Insegnamento Integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la individuazione di un Coordinatore di Corso di Insegnamento Integrato.

Il Coordinatore di un Corso di Insegnamento Integrato esercita le seguenti funzioni:

- Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso stesso;
- Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso;
- Coordina la preparazione delle prove d'esame;
- Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.

Gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari a prevalente carattere professionalizzante (MED/45 - Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche; MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di laboratorio; MED/47 - Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche; MED/48- Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative; MED/49 - Scienze Tecniche Dietetiche applicate; MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate), possono essere affidati annualmente a contratto al personale del ruolo sanitario dipendente dal SSN, in possesso degli stessi requisiti, appartenenti al profilo professionale specifico del corso di Laurea.

L'affidamento degli insegnamenti ai docenti non universitari di cui sopra è annuale e avviene mediante procedure selettive per titoli che tengono conto del curriculum formativo, della produzione scientifica e della esperienza didattica e professionale dei candidati da appurare anche attraverso eventuale prova di esame. La Commissione di Valutazione è composta dal Presidente del Corso di Laurea e da due Docenti universitari scelti dal Presidente tra gli appartenenti al Collegio Didattico.

La nomina dei vincitori, su deliberazione del Consiglio di Facoltà, viene effettuata dal Magnifico Rettore.

L'affidamento degli insegnamenti e dei contratti al personale non universitario di cui ai precedenti commi obbliga il docente alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia di compiti didattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria e deve essere obbligatoriamente certificata.

Art. 11 - Attività formativa professionalizzante (AFP) - tirocinio

Durante i tre anni del Corso di Laurea lo studente deve partecipare ad attività formative professionalizzanti (AFP), al fine di raggiungere gli obiettivi formativi propri del Corso di Laurea (vedi art. 2).

A tale scopo, lo Studente dovrà frequentare le strutture previste dal percorso formativo e nei periodi definiti dal Collegio didattico per un numero complessivo di CFU non inferiore a 60.

I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa vigente, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicate all'art. 2 del presente Regolamento, e comprendono esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

Lo studente comunque deve compiere in diretta collaborazione con il personale strutturato atti definiti ed indicati nella misura minima per singolo Corso di Laurea (standard minimo di AFP).

Per conseguire tali finalità formative si possono attivare convenzioni con strutture sia in Italia che all'estero che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio è il "Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti". L'attività di coordinamento delle AFP è di norma a tempo pieno.

Il Coordinatore delle AFP è scelto tra i docenti o i tutori, entrambi appartenenti allo specifico profilo professionale, in possesso del relativo più elevato titolo formativo e di comprovata esperienza maturata nel coordinamento e tutoraggio della formazione professionalizzante. E' nominato per un triennio dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio Didattico in tempo utile per garantire il normale avvio del corso degli studi. La funzione di Coordinatore delle AFP non può essere svolta per più di sei anni consecutivi. Lo stesso decade qualora venga meno la condizione di Docente o di Tutore.

Il Coordinatore delle AFP può essere coadiuvato nella propria attività da "tutori di AFP" e da "guide di tirocinio".

Il tutore di AFP è la figura di docente/tutore al quale è affidato un gruppo di studenti per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del Corso di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi.

I tutori di AFP (a tempo pieno o definito) sono individuati tra il personale di ruolo universitario o tra quello dipendente del SSN operante nelle strutture ove si svolge il percorso formativo, che svolga le mansioni che le disposizioni legislative e contrattuali prevedono per il profilo professionale del predetto corso e che sia in possesso di comprovata esperienza maturata nel coordinamento e tutoraggio della formazione professionalizzante. I tutori di AFP, vista la attività formativa loro affidata, dovranno mantenere le competenze professionali con periodi di frequenza nelle strutture assistenziali secondo le indicazioni del Collegio Didattico del Corso.

I tutori di AFP sono nominati annualmente dal Consiglio di Facoltà sulla base della proposta che verrà effettuata dal Collegio Didattico tenuto conto dei risultati delle eventuali selezioni.

A livello numerico essi sono definiti sulla base:

- della proposta del Collegio Didattico del Corso di laurea;
- del numero degli studenti iscritti;
- del numero delle sedi presso cui viene svolto il tirocinio;

L'attività di tirocinio avviene presso le strutture indicate nella rete formativa individuata, per ciascun Corso di laurea, sulla base delle disposizioni vigenti, sotto il controllo di una "guida di tirocinio".

La guida di tirocinio è il referente/responsabile dell'Attività Formativa Professionalizzante al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento dell'attività pratica di tirocinio nelle strutture previste dal percorso formativo.

Le guide di tirocinio sono nominate annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio Didattico. A livello numerico esse sono definite dal Collegio Didattico e devono essere scelte tra il personale universitario convenzionato con il SSN o tra quello dipendente dal SSN appartenente alla professione propria del corso di laurea, che svolge le mansioni che le disposizioni legislative e contrattuali prevedono per il profilo professionale del corso e che sono in possesso del titolo necessario per l'espletamento della professione oggetto del corso di laurea. L'attività della guida di tirocinio avviene prevalentemente in orario di servizio e prevede momenti di verifica e discussione con gli studenti, inoltre prevede momenti di formazione specifica per le guide stesse.

Il Collegio Didattico di ogni CdL definisce le modalità di organizzazione e di valutazione delle AFP; la valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Collegio Didattico composta dal Coordinatore delle AFP, da un docente del Corso e da un tutore di tirocinio. La valutazione terrà conto anche dei giudizi espressi dalle guide di tirocinio e avverrà prima dell'inizio dei corsi dell'anno successivo.

Art. 12- Attività didattiche elettive (ADE)

Nel corso del triennio lo studente deve aver acquisito 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche elettive, ADE) entro un ventaglio di

proposte offerte annualmente dal Collegio di cui al precedente art. 4 o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del medesimo Collegio.

Le ADE proposte dal Collegio Didattico possono corrispondere, fra le altre, alle seguenti tipologie:

- a) corsi monografici;
- b) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo;
- c) attività d'internato, pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo;
- d) partecipazione certificata a Convegni e Congressi senza onere finanziario per il Corso di Laurea.

Le proposte di ADE devono contenere l'indicazione degli obiettivi, dei programmi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle lezioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Collegio Didattico.

Le ADE programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberati dal Collegio Didattico) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curricolari. Analogamente sarà approvata dal Collegio Didattico la partecipazione a quei Convegni e Congressi che non si sovrappongono alla attività Didattica obbligatoria.

Le ADE, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.

L'attività didattica erogata dal docente in ADE è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

La mancata frequenza alle ADE prescelte comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADE.

La verifica del profitto alle ADE avviene con una valutazione effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili delle ADE stesse. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia delle ADE e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. I CFU propri delle ADE si intendono acquisiti quando sia stata superata la relativa verifica di profitto.

Articolo 13- Altre attività formative

L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 9 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- a) corsi di informatica
- b) corsi di lingua straniera
- c) corsi di radioprotezione
- d) tirocini
- e) stages formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie
- f) attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Art. 14- Apprendimento autonomo

Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (massimo 30% dell'impegno orario complessivo) completamente libere da attività didattiche, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:

- alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi

prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale della Facoltà;

- allo studio personale, per la preparazione degli esami.

Articolo 15- Obbligo di frequenza

La frequenza all'attività didattica obbligatoria, all'attività didattica elettiva (ADE) e alle attività formative professionalizzanti (AFP) è obbligatoria.

La frequenza alla attività formativa, comprese le ADE, viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Collegio Didattico. L'attestazione di frequenza al singolo Corso di Insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Sul libretto dello studente il Coordinatore del Corso Integrato apporrà l'attestazione di frequenza previa verifica delle presenze in tutti gli insegnamenti del Corso Integrato. Nel caso delle attività di tirocinio la frequenza verrà attestata dal Coordinatore delle AFP o dal tutore o dalla guida di tirocinio. La frequenza all'attività didattica obbligatoria non deve essere inferiore al 75% dell'impegno orario totale. La frequenza alle AFP deve essere completa per tutto il monteore di tirocinio previsto; eventuali assenze alle attività di tirocinio dovranno, ove possibile, essere recuperate.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso di Insegnamento di un determinato Corso Integrato, o che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza al tirocinio del corrispondente anno e valutazione positiva dello stesso secondo le modalità definite dal Collegio Didattico dei singoli Corsi di Laurea, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come **ripetente** del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi o alle attività di tirocinio per i quali non ha ottenuto l'attestazione o la positiva valutazione. E' consentita la ripetizione dello stesso anno di corso massimo per due volte dopo di che si decade dalla condizione di studente.

Art. 16 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame di corso integrato (C.I.) o di altra forma di verifica del profitto.

La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodicesimi per la prova finale con eventuale lode.

Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei Corsi di insegnamento integrati stabiliti dall'ordinamento e, compatibilmente con la tipologia e la organizzazione del Corso, non dovrebbe superare di norma il numero di 20 nei tre anni di Corso, esclusa la verifica della conoscenza della lingua straniera.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati e non danno luogo a crediti. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Gli esami di profitto si svolgono durante le sessioni d'esame, che non devono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni di esame sono fissate di norma in tre periodi: dal termine del 1° semestre all'inizio del secondo semestre, al termine del 2° semestre e nel mese di settembre, e comunque prima dell'inizio delle lezioni del primo semestre dell'anno accademico successivo. Limitatamente agli studenti iscritti al terzo anno o al terzo anno fuori corso

che intendano laurearsi nella sessione di marzo, è consentito non rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate dal Collegio Didattico; il numero degli appelli è fissato in almeno due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame. Le date degli appelli per ogni esame, distanziate di almeno due settimane, dovranno essere definite e rese pubbliche prima dell'inizio dell'anno accademico.

La Commissione di esame è nominata dal Preside di Facoltà all'inizio di ogni anno accademico, ed è costituita da almeno due Docenti impegnati nel relativo Corso di insegnamento integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso Integrato. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Coordinatore della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

- prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

Articolo 17. Sbarramenti

È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre o, comunque, prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre, siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza, abbiano superato con valutazione positiva il tirocinio secondo le modalità definite dal Collegio Didattico dei singoli Corsi di Laurea e tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno con un debito massimo stabilito dai singoli Collegi didattici per ogni Corso di Laurea tenendo conto delle propedeuticità specifiche di ogni Corso (vedi allegato 2).

Lo studente che prima dell'inizio dei corsi del primo semestre si trovi in debito formativo superiore a quello stabilito dal Collegio Didattico, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di **"fuori corso"** senza obbligo di frequenza. Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di "fuori corso" per più di due volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente.

Lo studente che non abbia ottenuto la valutazione positiva nel tirocinio e/o manchi di una o più attestazioni di frequenza è iscritto in qualità di **ripetente**, allo stesso anno con l'obbligo di ripetere quella/e attività di tirocinio in cui era carente e di frequentare quei Corsi di lezione in cui non ha ottenuto l'attestazione di frequenza. È consentita di norma l'iscrizione allo stesso anno con la qualifica di ripetente per non più di due anni, dopo di che si decade dalla condizione di studente.

La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle Attività Didattiche Elettive non rientrano nel computo del debito didattico.

Art. 18 - Decadenza dalla posizione di studente e sospensione della frequenza

Qualora lo studente interrompa per tre anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per tre anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o, infine, non abbia superato alcun esame per più di tre anni accademici consecutivi, lo stesso decade dalla posizione di studente. Uno studente non può superare i sette anni per il conseguimento della laurea. Decorso tale termine il medesimo incorre nella decadenza e perde definitivamente la qualifica di studente.

Qualora lo studente dichiarato decaduto intenda riprendere gli studi, deve superare nuovamente l'esame di ammissione. In tal caso il Collegio Didattico valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo stesso.

Lo studente, presentando apposita domanda documentata, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà, può sospendere o differire la frequenza per motivi quali: servizio militare o civile sostitutivo di questo, gravidanza o malattia grave.

Art. 19 - Esame di Laurea

Per accedere all'esame finale di laurea, lo studente deve aver ottenuto tutti crediti previsti, compresi i CFU relativi all'attività di tirocinio, alle ADE e alle attività integrative.

L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale (Ottobre/Novembre e Marzo/Aprile).

Le modalità di esame finale vengono stabilite annualmente dal Collegio Didattico di ogni CdL e devono includere, come da decreto D.M. 2/4/01 supplemento ordinario n°136 alla Gazzetta Ufficiale n°128, la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla Commissione d'esame di Laurea e la prova pratica che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione;

La domanda per la tesi deve essere presentata al Presidente del Collegio Didattico, corredata della firma del Docente Relatore, almeno 6 mesi prima dell'esame finale.

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Collegio Didattico approvata dalla Facoltà, e deve comprendere il Presidente della Commissione (di norma il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea), il Coordinatore delle AFP ed un membro nominato dal Collegio Didattico su proposta del collegio professionale ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e a quello della Sanità, che possono inviare esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 20 - Orientamento

Le attività di orientamento sono organizzate e regolamentate secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Il Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.

In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:

- Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
- Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole

Art. 21 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

Gli studi compiuti presso Corsi di Laurea di altre sedi universitarie nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio Didattico, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Il Collegio Didattico, acquisito il parere favorevole dei Docenti relativi agli esami da convalidare, propone al Consiglio di Facoltà il riconoscimento della congruità dei crediti

acquisiti. Qualora lo studente abbia interrotto gli studi per tre anni accademici consecutivi nell'Università di provenienza, i crediti acquisiti presso tale Università saranno sottoposti a verifica di obsolescenza.

I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro corso di laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dal Collegio Didattico, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea. Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio di Facoltà dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei tre anni di corso su proposta del Collegio Didattico, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso successivo al primo, lo studente deve aver frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte-ore di tirocinio previsto, superato con positiva valutazione il tirocinio, e superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti con un debito massimo di crediti stabilito dal Collegio Didattico specificatamente per ogni Corso di Laurea così come stabilito nell'art. 17 del presente Regolamento.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato.

Art. 22 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti prima del D.M. 509/99 nelle Scuole Professionali Regionali, nelle Scuole Dirette a Fini Speciali e nei Corsi di Diploma Universitario

Gli studi compiuti presso Scuole Professionali Regionali, nelle Scuole Dirette a Fini Speciali e nei Corsi di Diploma Universitario, possono essere riconosciuti con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Collegio Didattico, previo esame del curriculum trasmesso dall'interessato e dei programmi degli esami sostenuti.

Sulla base della valutazione del curriculum trasmesso dall'interessato e dei programmi degli esami sostenuti saranno riconosciuti, per ciascun candidato, i crediti e individuati gli eventuali debiti formativi e conseguentemente lo studente verrà iscritto ad un determinato anno di corso.

Tutti gli studenti ammessi ai singoli corsi di studio dovranno sostenere, oltre agli esami relativi al debito formativo individuato, anche la prova finale.

L'accesso è previsto per un numero di posti che verrà definito annualmente dal Collegio Didattico, approvato dal Consiglio di Facoltà, sulla base della disponibilità delle proprie strutture didattiche. Qualora le domande superino i posti messi a disposizione è prevista una prova di ammissione selettiva.

Art. 23 - Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Collegio Didattico,
- performance didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

Il Collegio Didattico, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza del Presidente del Consiglio di Laurea per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, dei singoli Docenti ed è considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Art. 24- Sito Web

Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

Art. 25- Diploma "Supplement"

Tenendo presente l'art. 11 comma 8 del D.M. 509/99 in materia di autonomia didattica ed il regolamento didattico di Ateneo, l'Università si impegna a rilasciare come supplemento alla fine del corso di studio un certificato che riporta secondo modelli conformi a quelli adottati dai corsi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 26- Disposizioni Finali

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà di Medicina Chirurgia e si applica ai Corsi di laurea di cui all'art.1. Il Regolamento è modificabile dal Consiglio di Facoltà su proposta di ognuno dei Consigli di Corso di Laurea di cui all'art.1. Ogni singolo corso di Laurea provvederà a presentare gli allegati di propria competenza.